

Parti

Ricorrenti: Enrico Petillo, Carlo Petillo

Convenuta: Unipol

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Tivoli — Interpretazione delle direttive 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1), 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33) e 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall'assicurazione — Normativa nazionale che prevede, in caso di incidente stradale, un risarcimento del danno morale di importo inferiore a quello previsto dal regime comune di diritto civile

Dispositivo

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-378/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 16, paragrafi 2 e 3 — Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione — Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini)

(2014/C 85/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Nnamdi Onuekwere

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno permanente — Nozione di soggiorno legale durante un periodo di cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di tenere conto di un periodo di detenzione

Dispositivo

- 1) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che i periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro durante detti periodi, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tale cittadino, del diritto di soggiorno permanente ai sensi di tale disposizione.

2) L'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che la continuità del soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali periodi.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G.

(Causa C-400/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione contro l'allontanamento — Modalità di calcolo del periodo decennale — Presa in considerazione dei periodi di detenzione)

(2014/C 85/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: M. G.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti di un cittadino europeo che ha soggiornato i precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante e che è stato condannato a una pena detentiva — Nozione di soggiorno per un periodo di dieci anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di prendere in considerazione un periodo di detenzione — Calcolo della durata del soggiorno ne-

cessaria a partire dal suo inizio ovvero, retroattivamente, a partire dalla decisione di allontanamento — Rilevanza, in questo secondo caso, di un precedente periodo di detenzione

Dispositivo

1) L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.

2) L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creati con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.

(¹) GU C 331 del 27.10.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Flora May Reyes/Migrationsverket

(Causa C-423/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Diritto di soggiorno in uno Stato membro del cittadino di uno Stato terzo discendente diretto di una persona titolare di un diritto di soggiorno in tale Stato membro — Nozione di persona «a carico»)

(2014/C 85/12)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen